

Edizione di giovedì 25 settembre 2014

DICHIARAZIONI

[Dichiarazione precompilata? Parliamone](#)

di Giovanni Valcarenghi

ADEMPIMENTI

[Partite IVA: dal 1 ottobre F24 a zero con Entratel](#)

di Fabio Garrini

CRISI D'IMPRESA

[Prevale la forma nelle cessioni di credito opponibili](#)

di Claudio Ceradini, Maddalena Grillone

AGEVOLAZIONI

[Nuovi chiarimenti sulle detrazioni del 50% e del 65%](#)

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

[Notifica ex art.140 c.p.c.: quando si perfeziona per il destinatario?](#)

di Giancarlo Falco

BUSINESS ENGLISH

[Meet a deadline: come tradurre 'rispettare una scadenza' in inglese?](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata? Parliamone

di **Giovanni Valcarenghi**

Buttiamoci per un attimo per il periodo di imposta 2013 e facciamo un ipotetico . Non si tratta di pazzia, né di voler anticipare i tempi in relazione ad una disposizione che non è ancora ufficiale; semplicemente, appare opportuno provare a comprendere cosa accadrà dal prossimo anno se dovessero essere

Lo

scenario, tutto sommato, appare

ben definito: si è scelto di voler assimilare la situazione italiana a quella di altri Paesi, proponendo a

talune categorie di contribuenti una

dichiarazione precompilata da parte dell'Amministrazione Finanziaria. I soggetti interessati saranno, inizialmente, i

lavoratori dipendenti ed i

pensionati ed anche coloro che producono

redditi assimilati.

Scattano subito

due considerazioni:

- la prima, di natura strategica, che riguarda i **colleghi che dalle dichiarazioni dei soggetti privati traggono una componente importante dei propri compensi**; il futuro non mi pare roseo, poiché una fetta del loro lavoro verrà presumibilmente assorbita dagli automatismi delle Entrate;
- la seconda, di natura pratico – operativa, che riguarda tutti i colleghi, relativa alle **modalità con cui l'amministrazione potrà acquisire i dati necessari** per coordinare tra loro le informazioni necessarie a predisporre i modelli precompilati.

Proprio su tale secondo aspetto, bisogna comprendere che
il vero tema della dichiarazione precompilata
non è tanto relativo alla gestione vera e propria del modello,
quanto al lavoro (non indifferente) che si dovrà svolgere
per far giungere all'anagrafe tributaria le necessarie informazioni.

Da anni, qualcuno lo ricorderà, giacevano **proposte di legge tese a rendere il contenuto del modello 770 un flusso telematico periodico**, di modo che le informazioni fossero acquisite in tempo reale dal Fisco; non se ne fece mai nulla per il semplice fatto che **l'INPS si era dichiarata impreparata** a gestire tali comunicazioni.

Ora, invece, **i tempi sono evidentemente mutati** (per l'INPS), anche se nessuno ha chiesto ai professionisti se sono pronti per la **trasmessione delle certificazioni telematiche**; infatti, dal prossimo anno l'invio dovrà essere effettuato **entro il 7 di marzo del periodo successivo**. Staremo a vedere se saranno coinvolti solo i redditi di lavoro dipendente e assimilato, oppure si dovranno inserire anche le informazioni del lavoro autonomo. Già questo fatto rappresenterebbe **una vera e propria rivoluzione**, posto che qualcuno sta ancora inseguendo i simpatici foglietti per l'anno 2013.

Ma la questione che mi pare più degna di nota è quella che attiene il **versante delle detrazioni e delle deduzioni**; sia pure su un **arco temporale triennale** (il pieno regime dovrebbe raggiungersi nel 2017), sono previsti degli **obblighi di invio telematico delle informazioni** relative alle spese sanitarie, ai premi assicurativi sulla vita e sugli infortuni, agli interessi passivi dei mutui e così via discorrendo.

Banche e compagnie assicuratrici sono già attrezzate al riguardo, ma qui **sono coinvolti soggetti per nulla meccanizzati**, quali le farmacie e tutti i medici del comparto della sanità, che dovranno trasmettere le informazioni sia pure utilizzando le piattaforme del sistema sanitario che saranno via via implementate.

Ma vi è di più: con **appositi provvedimenti** sarà possibile **prevedere ulteriori obblighi a carico di altri soggetti** che percepiscono somme che possono concedere un beneficio fiscale al soggetto erogante.

Ecco, dunque, il vero nodo della dichiarazione precompilata. Da un lato **l'agevolazione per il contribuente** che potrebbe ricevere un modello già "finito" che potrà essere accettato o modificato ove sia errato o parzialmente completo. Dall'altro **l'onere di trasmettere le necessarie informazioni** che viene ribaltato a carico delle aziende e dei professionisti.

Mi pare una questione che meriti una attenta riflessione, in quanto rientra nel più ampio novero degli interventi "a senso inverso" che abbiamo collezionato negli ultimi anni. **Funzioni** che dovrebbero essere **appannaggio della amministrazione finanziaria o del singolo contribuente** vengono di fatto **ribaltati sul sistema "impresa"** affinché qualcun altro possa trarne un beneficio. Da ultimo,

basterà ricordare la vicenda del modello F24 telematico.

Io sono dell'idea che, ove un contribuente intenda godere di un beneficio fiscale, si debba assumere l'onere (anche economico) di provvedere alle dichiarazioni del caso, mentre qui mi pare che il sistema debba consegnare al soggetto un prodotto finito, che lui deve solo accettare senza sopportare alcun costo.

Questo è uno degli **aspetti fondamentali del decreto semplificazioni**; altri ve ne sono (di medesima, se non maggiore importanza). Per tale motivo, **abbiamo deciso di parlarne nel corso di apposite giornate di studio** che si terranno in varie città nei primi giorni di ottobre; conoscendo lo scenario futuro non ci lasceremo cogliere impreparati.

ADEMPIMENTI

Partite IVA: dal 1 ottobre F24 a zero con Entratel

di **Fabio Garrini**

Il

1 ottobre scatta l'obbligo (quasi) generalizzato di utilizzo del modello

F24 telematico: dopo 8 anni in cui tale imposizione già interessava i contribuenti titolari di partita IVA, essa viene estesa (seppur con alcune differenziazioni) anche ai cosiddetti "privati". Va però evidenziato come tale intervento provochi effetti anche a carico di chi possiede la **posizione IVA**, in particolare con riferimento alla presentazione del modello

F24 a saldo zero che dal 1 ottobre dovrà necessariamente transitare tramite Entratel / Fisconline.

E' quindi riduttivo affermare che dal primo ottobre l'obbligo telematico si estende ai privati: la nuova previsione ha degli effetti ben più ampi e porta con sé una

complicazione implicita che forse ad alcuni è sfuggita.

Come previsto dall'art. 11 c. 2 del D.L. 66/2014, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile

l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, che finirà per interessare anche i soggetti non titolari di partita IVA (che si è solito definire "privati"). Vi sono però importanti differenziazioni da verificare. I versamenti di cui all'art 17 del D.Lgs. 241/97 (i versamenti effettuabili tramite F24), sono eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il **saldo finale sia di importo pari a zero**;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle **compensazioni** e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il **saldo finale sia di importo superiore a mille euro**.

In pratica possono continuare ad utilizzare il modello

cartaceo solo i privati, con riferimento ai modelli F24 con

saldo inferiore ad € 1.000 che non presentano compensazioni. A questa fattispecie, vanno aggiunte quelle introdotte dalla C.M. 27/E/14, commentati sulle

[pagine del presente quotidiano online](#): F24 predeterminato, utilizzo di crediti in

compensazione presso gli agenti della riscossione, rateizzazioni in corso.

La norma stessa afferma – e la

[Circolare 27/E/14](#) lo conferma – come rimangano inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari:

- Prima di tutto viene ricordato che i soggetti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di utilizzo dei canali telematici (a scelta home banking o Entratel / Fisconline) per **ogni versamento di imposte, contributi, premi o versamenti a favore di entri previdenziali** da effettuarsi tramite F24.
- Viene poi ricordato che è previsto un limite di **€ 5.000** per l'utilizzo in compensazione dei **crediti IVA**, al superamento del quale è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Tali vincoli vanno però **aggiornati** con il nuovo obbligo introdotto dal D.L. 66/14, vincolo che si presenta generale e non limitato ai privati: la nuova previsione **non è infatti totalmente sovrapponibile** a quella già presente dal 2007 per esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo.

Per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, **tutti i contribuenti** sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia** per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con **saldo finale pari a zero**.

Quindi, per esempio, l'imprenditore individuale che sino al 30 settembre poteva compensare tramite *home banking* il versamento dei contributi INPS utilizzando a totale compensazione un credito IVA, dal 1 ottobre sarà tenuto a dotarsi, per la medesima operazione, di Entratel o Fisconline, **ovvero dovrà avvalersi del servizio messo a disposizione del proprio intermediario**.

Un risparmio di costi per la collettività in termini di remunerazione per gli operatori finanziari, non certo per gli operatori che dovranno trovare una **soluzione più onerosa per l'utilizzo dei propri crediti**.

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione:

Progressivo dichiarazione:

Anno dichiarazione:

Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

- Dogane
- Codice Fiscale

CRISI D'IMPRESA

Prevale la forma nelle cessioni di credito opponibili

di Claudio Ceradini, Maddalena Grillone

La Giurisprudenza torna ad occuparsi della cessione del credito con riferimento alle procedure concorsuali. Con

[Sentenza 19199/2014](#) la Corte di Cassazione conferma l'importanza della tempestività della **notifica** della cessione, rilevando come l'interpretazione dell'art. 1264 c.c., che ne statuisce l'opponibilità solo in caso di accettazione e/o notifica e/o conoscenza del

debitore ceduto, possa essere

sistematica, ma

coordinata con le norme dettate dal legislatore in tema di

procedure concorsuali. In particolare il richiamo è all'art. 45 L.F., che individua nella

dichiarazione di fallimento il momento in cui si realizza la cristallizzazione della situazione patrimoniale del soggetto fallito.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte una società di capitali, in data **antecedente** la dichiarazione di fallimento,

cedeva un proprio credito a favore di un terzo, portando immediatamente la circostanza a **conoscenza** del

debitore; la

formale notifica al debitore ceduto, però, si

perfezionava solo il

giorno successivo a quello della dichiarazione di fallimento della società cedente.

A seguito di formale

richiesta del Curatore, il debitore ceduto eseguiva il pagamento del dovuto in favore del

fallimento; il

cessionario del credito conveniva in

giudizio il debitore ceduto e, sul presupposto della "

conoscenza" della cessione antecedente alla notifica,

rivendicava il pagamento in proprio favore. Il giudice di primo grado respingeva la domanda del cessionario, ritenendo la cessione non opponibile al fallimento in quanto

notificata successivamente alla apertura della procedura. La sentenza veniva

impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Genova che, nel

riformare la decisione di primo grado, ha ritenuto che

alcun rilievo assumeva la data di perfezionamento della notifica della cessione, assegnando decisiva efficacia ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto alla (avvenuta)

comunicazione allo stesso ex art.

1264 C.C. La Corte d'Appello, dunque, ha valorizzato la "

conoscenza della cessione, ritenendo **irrilevante** il momento del **perfezionamento** formale della notifica, anche se successivo alla dichiarazione di fallimento.

La posizione della Corte d'Appello **non** è stata però condivisa della **Corte di Cassazione**, che argomenta partendo dall'art. 1264. c. 1 e 2, C.C.. Il primo disciplina l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto quando **accettata** o **notificata**, il secondo specularmente la posizione del debitore, che non è **liberato** se paga al cedente essendo a **conoscenza** dell'avvenuta cessione, pur in **assenza** di notifica e/o accettazione. Tuttavia, fermo il disposto normativo, la Corte di Cassazione ha **condiviso** la interpretazione sistematica dell'art. 1264 C.C. che supera quella **rigorosamente letterale**, ma nei limiti del **coordinamento** con le norme che regolano l'opponibilità della cessione ai **creditori** del cedente, in particolare con la previsione della **inopponibilità** a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in **data successiva alla dichiarazione di fallimento** del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914 n.2 C.C. e 45 L.F.. In tal caso la cessione non è efficace **neppure** per il debitore ceduto ed informato: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, **legittimato** a pretendere da lui il pagamento che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario".

La Suprema Corte ha pertanto enunciato il seguente **principio di diritto**:

*"ove la cessione del credito **non** sia stata, alla data di dichiarazione di fallimento del cedente, **notificata** al debitore ceduto o **accettata** dal medesimo, questi, **ancorché sia a conoscenza** dell'avvenuta cessione, è **tenuto** ad eseguire il pagamento al **curatore** del fallimento e **non al cessionario**".* La Suprema Corte attribuisce quindi

rilievo

fondamentale al perfezionamento della **formalità** della notifica al debitore ceduto che, per tutelare il cessionario, deve necessariamente **realizzarsi** prima della data di dichiarazione di fallimento del cedente.

La sentenza, sebbene riferisca al caso di **fallimento del cedente**, può ritenersi espressione di un principio **applicabile** anche nell'ambito della procedura di **concordato preventivo**, costituendo un ulteriore argomento a favore della tesi che ritiene **inopponibile** alla procedura medesima la cessione di credito che **non sia stata notificata** al debitore ceduto entro la data di presentazione della domanda di

concordato. L'art. 169 L.F., infatti, richiama l'art. 45 L.F., che richiede, per **l'opponibilità** degli atti a terzi, che le **formalità** (quale la notifica della cessione) siano **effettuate prima** della dichiarazione di fallimento, momento riqualificabile, nell'ambito del concordato preventivo, nel **deposito** della **relativa domanda**. Ne consegue che, per rendere opponibile la cessione alla procedura concordataria, il cessionario dovrà provvedere alla **notifica** al debitore ceduto in epoca antecedente il deposito della domanda di concordato.

Né, d'altra parte, contro tale conclusione e nell'ambito della cessione dei crediti di impresa (c.d. **factoring**), potrà essere richiamato l'art. 5, co.1, lett. c) della L. 52/91 che prevede, a prescindere dalla notifica al debitore ceduto, **l'opponibilità della cessione al fallimento** del cedente dichiarato dopo la data di pagamento, salvo che il **curatore provi** che la banca, quando ha eseguito il pagamento, era a **conoscenza dello stato di insolvenza** del cedente medesimo. Secondo parte della giurisprudenza, da ritenere condivisibile, il mancato espresso richiamo del predetto l'art. 5 L co.1, c) L. 52/91 nell'art. 169 L.F. lo rende **inapplicabile** alla procedura concordataria, con riferimento alla quale dovrà sempre trovare applicazione l'art. **45 L.F.** con le relative conseguenze.

Si può dunque **concludere** che, sulla scorta del principio di diritto enunciato con la Sent. 19199/14 e nell'ottica di una lettura sistematica delle norme, debba ritenersi **confermata** la non opponibilità alla procedura della cessione non notificata tempestivamente.

AGEVOLAZIONI

Nuovi chiarimenti sulle detrazioni del 50% e del 65%

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle Entrate, in alcune **FAQ** pubblicate sul sito, ha recentemente fornito **nuovi ed interessanti chiarimenti** in merito alla **detrazione del 50%** prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici e la **detrazione del 65%** prevista per gli interventi di risparmio energetico.

La **detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia** è disciplinata dall'art. 16-bis del Tuir e consiste nella detrazione del **50%** per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal **26/06/2012 al 31/12/2014** nel il limite massimo di spesa di **euro 96.000** per unità immobiliare, mentre, salvo ulteriori proroghe, dal 2015 la detrazione sarà del 40%.

I **quesiti** sui quali l'AdE è intervenuta riguardano:

- la possibilità di usufruire della detrazione per lavori di ristrutturazione di **un immobile accatastato come ufficio** che, a seguito di **ristrutturazione**, viene **trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale**. Sul punto l'Agenzia ha **confermato** la possibilità di **usufruire della detrazione**, a **condizione** che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il **cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione**;
- la possibilità di usufruire della detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta **dal familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici**. Anche in tale circostanza l'Agenzia ha dato **parere positivo** in virtù del principio per cui il **beneficio viene riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa**. Come già precisato nella **Circolare 20/E/2011** il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, pertanto, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche a colui che non risulti indicato nei documenti (fatture e bonifici), a **condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta**.

E' possibile usufruire di una **detrazione del 50%** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il **6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014**, per un ammontare complessivo di spesa pari ad euro 10.000.

I quesiti posti all'Ade riguardano:

- la possibilità di usufruire della detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici anche **nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il rogitto**. Sul punto l'Agenzia ha chiarito che **è possibile usufruire della detrazione** in oggetto a **condizione**:
 1. sia **stato stipulato un contratto preliminare di compravendita** (cosiddetto "compromesso") e sia stato **registrato** presso l'Agenzia;
 2. il contribuente interessato ;
 3. il contribuente interessato **abbia eseguito gli interventi a proprie spese**.
- la possibilità di usufruire della detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici **nel caso di pagamento (a rate) tramite un finanziamento**. Anche in questo caso l'Agenzia ha dato **risposta affermativa** concedendo la possibilità di accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento; è tuttavia necessario che **la società di finanziamento** effettui **il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa** (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), **codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita IVA** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Come precisato poi nella Circolare **11/E/2014**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa è l'anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore; ad esempio sarà possibile detrarre interamente la spesa nella dichiarazione relativa all'anno 2013 nel caso di acquisto di mobili nel corso del 2013 e pagamento a rate tramite la finanziaria avvenuto tra il 2013 e il 2014.

L'agevolazione fiscale in questione consiste nella detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono **interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti**; l'agevolazione spetta nella misura del **65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014**, mentre per le spese che saranno effettuate dal 2015 (salvo proroghe) la detrazione sarà invece pari al 50%.

Il quesito posto all'Agenzia in merito agli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione del 65% è relativo alla possibilità di usufruire di tale detrazione **per le spese sostenute per la sostituzione di un portone d'ingresso**. Anche in questa circostanza è stata fornita risposta affermativa chiarendo tuttavia **che la detrazione è subordinata** alla condizione che si tratti **di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati**, e che **risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre** (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010).

CONTENZIOSO

Notifica ex art.140 c.p.c.: quando si perfeziona per il destinatario?

di **Giancarlo Falco**

L'efficacia degli atti tributari è, di certo, subordinata al corretto compimento dell'attività di notifica messa a punto dall'agente della riscossione.

Per potersi definire esattamente compiuta, tale attività deve essere espletata secondo il regolare procedimento previsto dal Legislatore.

In particolare, stante l'espresso richiamo dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita secondo le disposizioni contenute negli artt. 137 e ss. del c.p.c.

La richiamata normativa dispone che qualora non sia possibile eseguire la notificazione mediante la consegna in mani proprie al destinatario ex art. 138 c.p.c., ovvero, qualora questi non sia reperito nel domicilio che risulta all'ufficio notificatore, né siano reperite persone idonee a ricevere la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve applicarsi il meccanismo sussidiario previsto dall'art. 140 c.p.c.

La procedura di cui all'art. 140 prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore:

- il deposito di copia dell'atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito.

Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio, occorre che le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica.

Un punto delicato della questione è quello di stabilire con certezza il momento di perfezionamento della notifica: esso, infatti, può concretizzarsi in un momento diverso per quanto riguarda il notificante e per quanto riguarda il destinatario.

Se infatti per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell'ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con **l'invio della raccomandata**), tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario.

Sul punto di fondamentale importanza è quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 3 del 14.01.2010, in cui è stata dichiarato parzialmente illegittimo il disposto della norma

de qua, nella parte in cui prevede che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezioni, per il destinatario, con la semplice spedizione della raccomandata e non con l'effettivo ricevimento della stessa.

Il Collegio ridimensiona le statuizioni del citato art. 140, dichiarando che facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, la norma in questione viola i parametri costituzionali del contribuente per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettiva parità.

Secondo quanto stabilito dai giudici di merito, quindi, i termini per la tutela in giudizio del destinatario “*cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata*”.

Il documento che di fatto testimonia la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario è, infatti, l'avviso di ricevimento, da allegare all'originale del documento notificato, in assenza del quale, non potendosi dimostrare in altro modo che l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera conoscitiva del destinatario, la notificazione è inesistente.

Nella citata sentenza più volte viene ribadito “*il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario*”. In caso contrario, “*il destinatario soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto*” (Sent. 23 gennaio 2004, n. 28; ord. 12 marzo 2004, n. 97).

In sostanza, con la pronuncia della Corte Costituzionale, la **mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata** di cui all'art. 140 c.p.c. comporta non la mera nullità bensì **l'inesistenza della notificazione**, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Coerente con l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, i giudici della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con

Sentenza 5 marzo 2013, n. 95 hanno affermato che: “

Il dettato della norma porta a ritenere che con il compimento del terzo adempimento, ovvero la spedizione della raccomandata, la notificazione deve considerarsi perfezionata nei confronti del soggetto che effettua la notifica e quindi per quanto riguarda il rispetto dei termini per la notifica degli atti impositivi, viceversa non perfeziona gli effetti della notifica nei confronti del soggetto destinatario della stessa.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 140, applicabile alla specie in forza del dettato della sentenza della Corte costituzionale 258712, la notificazione, come detto, si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.

Tuttavia si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione e produzione dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.

Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che l'atto da notificare non sia stato consegnato per difficoltà d'ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c..

Il concessionario per la riscossione avrebbe quindi dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso”.

BUSINESS ENGLISH

Meet a deadline: come tradurre 'rispettare una scadenza' in inglese?

di Stefano Maffei

Qualche giorno fa mi sono imbattuto nel messaggio di posta elettronica con cui un professionista italiano **raccomandava ad un collega straniero**, in vista di un imminente termine di deposito, di **rispettare la relativa scadenza**. La traduzione era un orrendo *please respect the expiry date* che, tuttavia, non mi ha sorpreso.

È l'errore tipico di chi, un po' per pigrizia e un po' per arroganza, incappa in un **falso amico** (

to respect significa 'prestare rispetto' sì, ma non ad una scadenza, bensì ad un superiore o ad una autorità) ovvero crede di potersi districare nell'**inglese commerciale** semplicemente con *google translate* (

expiry date significa 'data di scadenza', sì, ma solo con riferimento ad un prodotto alimentare e non certo ad un termine perentorio).

Il mio consiglio è quello di tradurre

rispettare una scadenza con

to meet a deadline. Scriveremo quindi

it is very difficult to meet deadlines when you work under pressure oppure

Meeting deadlines is critical to success on the job (rispettare le scadenze è cruciale per il successo nel proprio lavoro). Se siamo un poco in ritardo possiamo inviare un messaggio e chiedere gentilmente:

could you kindly extend the October 1st deadline for the submission of the report? (trad.: potrebbe gentilmente darci qualche giorno in più per il deposito della relazione?).

Yes, sure, the new deadline is October 15th, 2014 è la risposta che vorremmo ricevere.

Nel profilo

LinkedIn, il professionista che voglia sottolineare la propria

affidabilità potrebbe descriversi, tra le altre cose, come *excellent at meeting deadlines*.

The deadline for enrolment has now passed, recitano laconicamente i siti delle università inglesi e americane quando è ormai **scaduto il termine** per iscriversi ad un corso di studio.

Per iscrivervi – rigorosamente prima della *deadline* (!) – ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Milano e Bologna organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it